



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO DI

POLIZIA MORTUARIA

REVISIONE 2

allegato A
alla deliberazione del Consiglio Comunale
in data 22/12/2016 n. 44

=====
Revisione Generale – deliberazione del Consiglio Comunale del 27/02/2009 n. 11
Revisione n. 1 - deliberazione del Consiglio Comunale del 31/10/2013 n. 30
Revisione n. 2 – deliberazione del Consiglio Comunale del 22/12/2016 n. 44
=====

INDICE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE
- ART. 2 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 3 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

CAPO II – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

- ART. 4 – DICHIARAZIONE DI MORTE, AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE / INUMAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 5 – FERETRI- VERIFICA E CHIUSURA-CARATTERISTICHE
- ART. 6 – TRASPORTO FUNEBRE
- ART. 7 – DISCIPLINA DEL CORTEO
- ART. 8 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE O OBITORI
- ART. 9 – ESEQUIE
- ART. 10 – NORME DI RINVIO

CAPO III – CIMITERI

- ART. 11 – ELENCO CIMITERI COMUNALI
- ART. 12 – DIPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA
- ART. 13 – AMMISSIONE NEL CIMITERO
- ART. 14 – AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

CAPO IV – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- ART. 15 – DISPOSIZIONI GENERALI
- ART. 16 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO V – INUMAZIONI

- ART. 17 – INUMAZIONE
- Art. 17.1 – INUMAZIONE - CARATTERISTICHE DELLA FOSSA
- ART. 17.2 – INUMAZIONE - CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER INUMAZIONE

CAPO VI – TUMULAZIONI

- ART. 18 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE
- ART. 19 – TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI
- ART. 20 – NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE DI TUMULAZIONI
- ART. 20bis – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI
- ART. 20ter – TUMULAZIONE DI SACERDOTI
- ART. 21 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

- ART. 22 – SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI
- ART. 23 – TUMULAZIONE PROVVISORIA
- ART. 23/BIS – TRASLAZIONE FERETRI
- ART. 24 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI
- ART. 25 – DECADENZA PER ABBANDONO
- ART. 26 – DECORAZIONI E ORNAMENTI

CAPO VII – LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

- ART. 27 – NORME PER LA CONCESSIONE DI LOCULI
- ART. 28 – CELLETTE OSSARIO, URNE CINERARIE

CAPO VIII – TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

- ART. 29 – CONCESSIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA
- ART. 30 – DIVISIONI E SUBENTRI NELLE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA
- ART. 32 – MANUTENZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

CAPO IX – CREMAZIONI

- ART. 33 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE
- ART. 34 – URNE CINERARIE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI
- ART. 34bis – AFFIDAMENTO DELLE CENERI
- ART. 34ter - DISPERSIONE DELLE CENERI

CAPO X - ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE E IMBALSAMAZIONE

- ART. 35 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 36 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 37 – TRATTAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE
- ART. 38 – RINVENIMENTO DI MATERIALI ED INTEGRITA' DEI RESTI

CAPO XI – POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

- ART. 39 – ORARIO
- ART. 40 – DIVIETO DI INGRESSO
- ART. 41 – RITI FUNEBRI
- ART. 41bis – DIVIETO ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI
- ART. 42 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

CAPO XII – PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

- ART. 43 – COMPETENZE
- ART. 44 – CUSTODE DEL CIMITERO

- ART. 45 – AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

CAPO XIII – ATTIVITA' FUNEBRE

- ART. 46 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE
- ART. 47 – IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI
- ART. 48 – DIVIETI GENERALI

CAPO XIV – LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

- ART. 49 – APPOSIZIONI LAPIDI – COSTRUZIONI – ORNAMENTI
- ART. 50 – INSTALLAZIONE DI LAPIDI FRONTEGGIANTI I LOCULI

CAPO XV – DISPOSIZIONI FINALI

- ART. 51 - ENTRATA IN VIGORE E NORME DI RINVIO

**DEFINIZIONI CONTENUTE ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO
REGIONALE N. 6/2004**

PER UNA MIGLIORE COMPRESIONE VENGONO RIPORTATE DI SEGUITO ALCUNE SPECIFICHE DI DEFINIZIONI PRESENTI ALL'INTERNO DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 6/2004 E DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- 1) addetto al trasporto funebre: persona fisica, titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- 2) animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- 3) attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- 4) autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- 5) avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria, è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- 6) autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'Autorità Giudiziaria;
- 7) bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;
- 8) cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- 9) cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- 10) cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- 11) ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- 12) cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- 13) cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- 14) cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- 15) cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- 16) colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

- 17) concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal Comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- 18) contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- 19) cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- 20) crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- 21) decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;
- 22) deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- 23) deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- 24) deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- 25) dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- 26) esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- 27) estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- 28) estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- 29) estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- 30) estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- 31) esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- 32) esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal Comune;
-

- 33) esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- 34) feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- 35) fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- 36) gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- 37) giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- 38) impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- 39) inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- 40) medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- 41) obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigiene;
- 42) operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- 43) ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- 44) ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della Pubblica Amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- 45) riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- 46) sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- 47) salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- 48) sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- 49) spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- 50) tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- 51) tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
-

- 52) traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- 53) trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- 54) trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- 55) tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- 56) urna cineraria: contenitore di ceneri.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – DISPOSIZIONE PRELIMINARE

1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati, in attuazione delle seguenti normative:
 - R.D. 1265/34 ,
 - D.p.r. 285 del 1990
 - Legge n. 578 del 29/12/1993
 - D.L. n. 582 del 22/08/1994
 - Art. 42 del D.lgs 18.08.2000,
 - Legge n. 130 del 2001
 - L. n. 166 del 1/08/2002
 - Legge Regionale n. 22/2003 in particolare art. degli articoli 9, comma 5, e 10, comma 1,
 - Regolamento Regionale Lombardia n. 6 del 09/11/2004
 - D.g.r. n. 7/20278 del 21/01/2005
 - Regolamento Regionale Lombardia n. 1 del 06/02/2007
2. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi e tecnici del Comune e dell'A.T.S. competente, per quanto di competenza.
3. Le seguenti norme sono dirette a disciplinare le attività e i servizi correlati al decesso di ogni cittadino, nel rispetto della dignità e delle diverse convinzioni religiose e culturali, le attività di vigilanza sanitaria a principi di efficacia e di efficienza, i servizi in ambito comunale relativi ai servizi funerari, necroscopici e cimiteriali, intendendosi per tali quelli relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché alla loro vigilanza, alla costruzione di sepolcri pubblici, alla cremazione e comunque relative a tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
4. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri sono determinate con il presente regolamento ai sensi della normativa vigente

ART. 2 – SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - la dispersione delle ceneri nel giardino delle rimembranze.

- il deposito delle salme.
 - il servizio obbligatorio per la fornitura della bara, il trasporto e l'inumazione o tumulazione per le salme di persone i cui familiari, a seguito di opportune verifiche, non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.
 - Il recupero e il trasporto delle salme accidentate, provvedendo gratuitamente al servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico nell'ambito del territorio del Comune di (art. 34 comma 2 lett. b) Reg. Regionale n. 6/2004).
 - In caso di cremazione nei casi di indigenza, stato di bisogno, disinteresse dei familiari, l'Ufficiale di Stato Civile del comune di decesso informa il Comune di ultima residenza del defunto affinché provveda al pagamento della cremazione (art. 12 comma 3 Reg. Regionale 6/2004)
 - La deposizione delle ossa e delle ceneri nell'ossario comune.
 - L'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del Regolamento Regionale n° 6/2004
 - Le operazioni di esumazione ed estumulazione straordinaria nei casi di indigenza o di esecuzione per ordine dell'Autorità Giudiziaria.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Dirigente/Responsabile del servizio sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).
4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.
5. Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell' art. 42 comma 2, lettera f) del D.lgs 18/08/2000 n. 267 può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici Servizi Demografici sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il Registro di cui all'art. 52 del DPR. 285 del 10.09.1990 e ogni altro atto e documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Inoltre, negli uffici Servizi Demografici, e sul sito istituzionale comunale, sono accessibili al pubblico:
- l'orario di apertura e chiusura del cimitero nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
 - copia del presente Regolamento;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 4 – DICHIARAZIONE DI MORTE, AUTORIZZAZIONE ALLA TUMULAZIONE /INUMAZIONE, AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Per la dichiarazione di morte, l'autorizzazione per la tumulazione/inumazione, l'autorizzazione alla cremazione e quant'altro connesso trovano applicazione le norme del Regolamento dello Stato Civile, il Codice di procedura penale, le Leggi statali e regionali in materia.

ART. 5 – FERETRI-VERIFICA E CHIUSURA- CARATTERISTICHE

Si osservano le seguenti prescrizioni.

1. *Per la tumulazione:*

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e alle norme del Regolamento Regionale n. 6/2004;

Per la inumazione:

- i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc.) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici oppure la cassa interna deve essere in materiale biodegradabile (Barriera o Mater-bi) di cui al D.M. 01/02/1997 e D.M. 09/07/2002. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro. È fatto divieto di effettuare operazioni di apertura della cassa di legno per tagliare la cassa metallica (anche quando l'uso di questo sia obbligatorio) in caso di salma in doppia cassa.

3. *Per la cremazione:*

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno quando si tratta di trasporto con percorso non superiore ai 100 km. La salma deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all'impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.
4. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione.
5. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la

piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.

6. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo.
7. Il Comune può chiedere, se opportuno, l'intervento da parte del personale dell'Agenzia di Tutela della Salute.
8. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.T.S., è attestata dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale n.6.
9. Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione Lombardia, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 6/2004.
10. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dal D.P.R. 10 settembre 1990 N. 285 .
11. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
12. Il cadavere deve essere collocato nella bara rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
13. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o con le altre cautele che potrebbero essere individuate dalla Giunta Regionale. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno.
14. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale della A.T.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
15. Per quanto non stabilito si rinvia all'allegato 3 del Regolamento della Regione Lombardia n. 06/2004.

ART. 6 – TRASPORTO FUNEBRE

1. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

2. Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L'esercizio di tale servizio è disciplinato dal D.P.R. n. 285/1990, dalla Legge Regionale n. 22/2003, Regolamento Regionale n. 6/2004, dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.
3. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 4.
4. L'autorizzazione al trasporto è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione alla tumulazione / inumazione / cremazione rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
5. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e dalla autorizzazione alla tumulazione / inumazione/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere (art. 36 comma 1 Regolamento Regionale n. 6/2004). L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.
6. Per quanto riguarda i mezzi destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme vigenti in materia.
7. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 31 e seguenti, del Regolamento Regionale n.6/2004.
8. Trasporto nel Comune: nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 37 comma 1 (requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle rimesse) del Regolamento Regionale n. 6/2004. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato al trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio. Il trasporto di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, nati morti e prodotti abortivi, parti anatomiche riconoscibili, ossa umane o ceneri è autorizzato secondo la normativa vigente nazionale. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone salvo i casi di cui all'art. 34 del Reg. Regionale n. 06/2004. L'addetto dell'Ufficio Anagrafe fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto.
9. Percorso del trasporto funebre: terminata la funzione religiosa o civile, il corteo funebre si dirige direttamente al Cimitero per il percorso più breve. Il trasporto funebre non può sostare lungo il percorso. In caso di cerimonie o di particolari onoranze, la sosta è preventivamente autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo.

10. Trasporto in altri Comuni: il trasporto di cadavere in un cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Settore Amministrativo a seguito di domanda degli interessati corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.
11. Trasporto da altro Comune: il trasporto di cadavere proveniente da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente al cimitero.
12. Trasporto all'estero o dall'estero: il trasporto di cadavere da e per un altro Stato, ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 (approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379), o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
13. Trasporto di ceneri e resti: le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadavere, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
14. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento
15. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui all'art 33 del presente regolamento
16. Trasporto per cremazione: Il trasporto di cadavere al forno crematorio è autorizzato dal Responsabile del Settore Amministrativo. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o parti anatomiche, che siano portatori di radioattività.
17. Trasporto di parti anatomiche riconoscibili: L'autorizzazione al trasporto di parti anatomiche riconoscibili è rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente per territorio.
18. Trasporto di feretri senza funerali: I feretri delle persone decedute nelle proprie abitazioni, negli Ospedali, Istituti o Luoghi di ricovero, per le quali non siano stati richiesti il corteo o la funzione religiosa, vengono trasportati direttamente al Cimitero di destinazione.
19. Trasporto di salma: Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 37 e 39 del Regolamento Regionale 6/2004; il mezzo deve essere chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la visione della salma dall'esterno. I

trasferimenti di salme per autopsia, per consegne agli istituti di studi ecc. ed i trasporti nel cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al 1° comma

20. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati
21. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone, salvo i casi di cui all'art. 34 del Reg. Regionale n. 06/2004.

ART. 7. - DISCIPLINA DEL CORTEO

1. L'organizzazione del corteo funebre è demandata all'Ufficio di Polizia Locale, che ne curerà l'ordine e il decoro.
2. Il Sindaco può disciplinare, con apposita ordinanza ed eventualmente d'intesa con le autorità religiose, l'orario per lo svolgimento dei cortei funebri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

ART. 8. – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE O OBITORI

1. A richiesta dei familiari la salma può essere trasportata, per lo svolgimento del periodo di osservazione, dal luogo del decesso:
 - all'obitorio o deposito di osservazione del Comune;
 - all'abitazione propria o dei familiari.
 - presso strutture convenzionate aventi i requisiti di legge
2. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero o presso edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
3. L'ammissione nell'obitorio è autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo ovvero dalla pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13. 02.1964 N. 185. In ottemperanza alla deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 21.01.2005 n. 20278 ove il deceduto sia affetto da carbonchio la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura del feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. E' d'obbligo la cremazione.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione

ART. 9 – ESEQUIE

1. Il cadavere può sostare in Chiesa o nel Tempio per la durata dell'ordinaria cerimonia religiosa. La sosta per particolari cerimonie religiose deve essere preventivamente concordata e autorizzata dal Responsabile del Settore Amministrativo.
2. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari. Detti spazi sono individuati nell'area antistante la cappella del cimitero o nell'area di Via IV Novembre adibita a manifestazioni.
3. L'uso degli spazi per i funerali civili o con riti diversi, purché di confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha sottoscritto un'intesa, è oneroso e la tariffa è stabilita con delibera apposita di Giunta Comunale.

ART. 10 – NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capo in materia di trasporto di cadaveri si fa rinvio al Regolamento governativo (DPR 285/1990), alla Legge Regionale n. 22 del 18/11/2003 e al Regolamento Regionale n. 6/2004, alla D.g.r. n. VII/20278 del 21.01.2005 e successive modificazioni.

CAPO III - CIMITERI

ART. 11 – ELENCO CIMITERI COMUNALI

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e degli art.li 3 e segg. del Regolamento Regionale n. 6/2004, il Comune provvede al servizio di seppellimento con i seguenti cimiteri:

a) ·Cimitero di Monticelli Brusati Via IV Novembre.

2. Il cimitero di Monticelli Brusati è composto da n. 4 aree:

area A: “cimitero vecchio”, costituita dai loculi a colombaro di edificazione più vecchia posti sul perimetro dell'area partendo dall'entrata e fino alla cappella;

area B: “isole”, costituita da loculi a colombaro edificati all'interno del perimetro del “cimitero vecchio”, nella sua parte a quota più bassa, in due fabbricati isolati;

area C: “cimitero nuovo”, costituita dai loculi a colombaro di edificazione più recente (a partire dal 1998) realizzati sul perimetro dell'area posizionata a nord della cappella;

area D: “area per inumazioni”, costituita da un campo nella parte del “cimitero vecchio” posta a quota più elevata a destra dell'entrata della cappella, riservata all'inumazione di resti mortali “indecomposti”, con la presenza di loculi a terra;

area E: “area per dispersioni ceneri” o “giardino delle rimembranze”, costituita da un campo nella parte del “cimitero vecchio” posta a quota più elevata a sinistra dell'entrata della cappella, con la presenza di loculi a terra;

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI DI VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003.

2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale addetto al cimitero.

3. Alla gestione ed alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli art. 112 e segg. del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Reg. Regionale n. 6/2004 e dell'art. 9, comma 3 della Legge Regionale n. 22/2003.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Reg. Regionale n. 6/2004.
6. Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Agenzia di Tutela della Salute (A.T.S.) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

ART. 13 – AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nei cimiteri comunali possono essere sepolti, così come previsto dall'art. 50 del D.P.R. n. 285/90 e dall'art. 9 della Legge Regionale n. 22/2003 quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
- f) i cadaveri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso al momento della nascita la residenza;
- g) coniugi o conviventi di cittadini residenti;
- h) i cadaveri delle persone che abbiano risieduto nel Comune per almeno 20 anni continuativamente e che si siano trasferiti altrove da non più di 10 anni;
- i) ~~h~~) i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, quale ne fosse la residenza, previa autorizzazione del Sindaco (art. 9 lett. a) Legge Regionale n. 22/2003).
- l) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.

ART. 14 - AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta alla sepoltura, prevista dall'art. 74 D.p.r. n. 396/2000, rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

2. Idonea autorizzazione è altresì necessaria per le parti di cadavere, per ossa umane, per resti mortali e per ceneri derivanti da cremazione, così come in caso di spostamento di feretri all'interno del cimitero.

3. L'autorizzazione alla tumulazione, o all'inumazione, od ancora alla cremazione, alla cremazione deve essere trattenuta dal personale addetto al cimitero. Lo stesso, parimenti, dovrà iscrivere sopra apposito registro in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data di nascita, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione, il giorno di inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine dell'autorizzazione alla inumazione/tumulazione.

- b) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositati.
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.
4. Un esemplare del registro di cui al precedente comma dovrà essere consegnato, alla fine di ogni anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il personale addetto al cimitero stesso.

CAPO IV - PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero dispone:
 - a) di tombe di famiglia;
 - b) di cappelle di famiglia, compresa la cappella riservata ai sacerdoti della Parrocchia dei SS. Tirso ed Emiliano;
 - c) di loculi individuali;
 - d) di ossari per resti mortali e urne cinerarie;
 - e) di un ossario comune;
 - f) di un giardino delle rimembranze;
 - g) di una cappella per cittadini illustri o benemeriti.
2. il cimitero di Monticelli Brusati non dispone di nuovi campi di inumazione, quelli esistenti sono da destinarsi all'inumazione di cadaveri indecomposti
3. Le sepolture possono essere solo a tumulazione.
4. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, istituite secondo le norme di cui agli articoli 76, 77 e 78 del citato Regolamento governativo (D.P.R. n. 285/1990) e dell'art. 16 del Reg. Regionale n. 6/2004.

ART. 16 – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. Il piano cimiteriale individua le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, esso determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.). Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 2 del R.R. n° 6 /2004, ogni vent'anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppressi quelli vecchi, o qualvolta si registrano variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano, il Comune è tenuto a revisionare il piano cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO V - INUMAZIONI

ART. 17 – INUMAZIONE

1. Come risulta dalla relazione geologica del Dr. Geologo Federico Mori le caratteristiche fisiche del terreno subsuperficiale, nonostante l'assenza di falda freatica, ne determina l'inidoneità per l'inumazione.
2. Nel caso venga presa in considerazione la creazione di nuovi campi di inumazione si dovrà procedere alla sostituzione dello strato di terreno superficiale cioè fino ad una profondità di circa 3 metri, con materiale incoerente, compattato a strati, avente caratteristiche granulometriche comprese entro i limiti riportati nel fuso granulometrico dell'allegato n°10 della predetta relazione geologica (miscela di ghiaia e sabbia con frazione limosa inferiore al 5%), in modo da ridurre al minimo la risalita dell'acqua per capillarità, aumentare la permeabilità per consentire la dispersione dei prodotti di putrefazione e delle acque di dilavamento ed avere un grado di porosità sufficiente a consentire l'aerazione per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri
3. Solo adottando questi accorgimenti per la correzione delle caratteristiche fisiche del terreno subsuperficiale si potrà avere un'area che risponda ai requisiti di carattere geologico necessari per l'eventuale realizzazione delle fosse per inumazione.
4. Le sepolture per inumazione avvengono in campi comuni, qualora questi siano disponibili, per una durata massima di dieci anni.
5. Le aree per inumazioni vengono concesse secondo le modalità di cui al presente regolamento. E' previsto il pagamento di una tariffa per l'inumazione. Le tariffe di concessione e le tariffe per l'inumazione sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale .
6. I campi comuni sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
7. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta normalmente da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo indicato dal Comune ed una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
8. I familiari delle salme inumate ai sensi dei commi precedenti hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, lapidi, ricordi, e piccoli monumenti, fatto salvo il caso in cui, per l'area di riferimento, il Piano Regolatore Cimiteriale non disponga diversamente. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con apposita determinazione definisce le misure massime dei monumenti e le caratteristiche da rispettare.
9. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

10. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede a ripristinare il cippo minimo.

ART. 17.1 – INUMAZIONE – CARATTERISTICHE DELLA FOSSA

1. Ciascuna fossa per inumazione deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a) inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età: profondità 1,50 - 2 metri – lunghezza di metri 2,20 nella loro parte più profonda – larghezza di metri 0,80 – distanza l'una dall'altra almeno metri 0,30 da ogni lato.
 - b) inumazioni di cadaveri per fanciulli di età sotto i dieci anni: profondità 1 – 1,50 metri – lunghezza media di metri 1,50 nella parte più profonda – larghezza di metri 0,50 – distanza l'una dall'altra di almeno metri 0,30 da ogni lato.
2. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
4. Per quanto non stabilito si rinvia all'art. 15 del Regolamento Regionale della Lombardia n. 06/2004.

ART. 17.2 – INUMAZIONE – CARATTERISTICHE DELLE CASSE PER L'INUMAZIONE

1. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno. Non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile (vedasi art. 4).
2. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

CAPO VI - TUMULAZIONI

ART. 18 – SEPOLTURE A TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. E' previsto il pagamento di una tariffa per la tumulazione, fissata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di metallo e l'altra esterna, in legno come da art. 5 del presente regolamento.

ART. 19 – TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
 - a) loculi: la durata della concessione è fissata in anni trenta dalla data di concessione del loculo;
 - b) urne cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato: la durata della concessione è fissata in anni trenta (30);
 - b1) cellette ossario: la durata della concessione è fissata in anni quindici(15) dalla data di concessione
 - c) aree per tombe e cappelle, tombe di famiglia e cappelle di famiglia: la durata della concessione è fissata in anni novantanove;
 - d) è possibile, alla scadenza della concessione trentennale, un rinnovo dei loculi e delle urne cinerarie per un periodo di anni 15. Alla scadenza del rinnovo il Comune rientrerà in possesso del loculo;
 - e) in caso di estumulazione allo scadere della concessione trentennale o del rinnovo di cui alla lettera "d)", i resti mortali, raccolti in apposite cassette di zinco, possono essere depositati, previa specifica richiesta, all'interno di cellette ossario/urne cinerarie per un periodo di anni 15 non rinnovabili.
 - f) in ogni caso, la durata complessiva della concessione di un loculo, non potrà essere superiore ai 45 anni, computati comprendendo la concessione originaria, i rinnovi, le traslazioni, ecc.

ART. 20 – NORME GENERALI PER LA CONCESSIONE DI TUMULAZIONI

1. La concessione di sepolture a tumulazione può essere accordata a persone fisiche, persone giuridiche ed enti morali secondo le disponibilità.
2. La concessione non dà diritto alla proprietà della sepoltura, ma solo all'utilizzo.
3. Il richiedente deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, per la concessione di un loculo, tomba o cappella di famiglia, celletta ossario, urna cineraria, o appezzamento di terreno, con l'indicazione specifica degli estremi di

identificazione del loculo, della tomba o cappella di famiglia, della celletta o dell'appezzamento di terreno.

4. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il concessionario. Tutte le spese inerenti l'atto di concessione (dirette ed indirette, compreso eventuali spese di registrazione, segreteria, ecc.) sono a carico del concessionario.
5. La concessione è subordinata all'accettazione ed all'osservanza delle norme, istruzioni, tariffe di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti, se richiesti.
6. Il concessionario deve essere il coniuge superstite, o convivente, del defunto, oppure un parente del defunto (ascendente o discendente) fino al quarto grado di parentela, oppure l'eventuale tutore legale del defunto, oppure ancora la persona designata in vita dal defunto.
7. La concessione di loculi, cellette ossario, urne cinerarie, può avvenire solo in presenza di feretro, resti mortali oppure ceneri.

ART. 20bis – ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del cimitero, nella zona "C- cimitero nuovo" è presente una "Cappella per benefattori e/o cittadini illustri", ove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di tumulazione di feretri, ceneri o resti mortali di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno, sociali, o per servizi resi alla comunità.
2. Nella cappella di cui al comma precedente il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di tumulazione di cittadini benemeriti.

ART. 20ter – TUMULAZIONE DI SACERDOTI

1. In caso di richiesta di tumulazione di sacerdoti di religione cattolica che abbiano svolto il proprio ministero spirituale in favore della cittadinanza del Comune di Monticelli Brusati è possibile concedere il diritto di sepoltura gratuita nella cappella dedicata, oppure in singolo loculo.
2. La concessione di un loculo esternamente alla cappella dedicata ai sacerdoti avverrà per un limite temporale identico a quello delle altre tumulazioni. Allo scadere del periodo di concessione gratuita si provvederà all'estumulazione dei feretri ed alla sistemazione dei resti mortali nella cappella dedicata ai sacerdoti.

ART. 21 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Il diritto di sepoltura non può in alcun modo essere ceduto.
2. Il diritto di uso delle sepulture private concesse a persone fisiche, fino al completamento della capienza del sepolcro, è riservato ai concessionari e:
 - a- aventi diritto;
 - b- conviventi more uxorio;
 - c- alle persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti.

3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, gli aventi diritto sono da intendersi gli ascendenti e i discendenti in linea retta, i fratelli, le sorelle, i generi e le nuore, le mogli e i mariti dei concessionari.
4. I casi di convivenza di cui al comma 2 verranno valutati di volta in volta dal Sindaco, in relazione alla documentazione presentata, che, qualora ricorrano gli estremi anzi detti, autorizzerà la sepoltura.
5. Il diritto d'uso delle sepolture private concesse ad Associazioni o Enti è riservato alla sepoltura di persone le quali, al momento della morte risultino averne titolo, secondo le norme previste dallo statuto dell'associazione o ente e dell'atto di concessione.
6. Al di fuori di quanto stabilito dal presente articolo rimangono tassativamente esclusi dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti, inoltre nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga il dubbio sul diritto del richiedente.

ART. 22 – SALME O RESTI PROVENIENTI DA ALTRI COMUNI

1. Nelle tumulazioni private sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, secondo le norme del presente regolamento.

ART. 23 – TUMULAZIONE PROVVISORIA E SPOSTAMENTO

1. È consentito tumulare temporaneamente una salma, per un periodo di tempo non superiore a due anni in attesa della tumulazione definitiva, solo nei casi in cui la salma sia in attesa di spostamento in altro cimitero o in tomba di famiglia oppure cappella di famiglia.
 - 1bis. Il loculo per la tumulazione provvisoria verrà individuato dall'Amministrazione Comunale prioritariamente fra quelli liberi in 5^a (quinta) o 6^a (setta) fila del "cimitero vecchio".
2. La concessione del loculo provvisorio è concessa dal Sindaco e subordinata al versamento del corrispettivo stabilito in tariffa.
3. Alla scadenza della tumulazione provvisoria senza che il concessionario abbia provveduto ad individuare una sistemazione definitiva del cadavere, l'Amministrazione Comunale potrà provvedervi d'ufficio con spese a carico del concessionario, dandone preavviso agli interessati.

ART. 23/BIS – TRASLAZIONE FERETRI

1. La traslazione è consentita solo nei seguenti casi:
 1. Per quanto concerne i loculi, riavvicinamento delle salme di due coniugi o di conviventi intesi come coppie di fatto, o parti di unione civile;
 2. Quando i famigliari hanno avuto in concessione una tomba di famiglia.
- 1bis. La traslazione di cui al punto 1 del precedente comma è consentita solo quale traslazione di feretri all'interno dell'area A "cimitero vecchio" (così come

individuata all'articolo 11 del presente regolamento), oppure dall'area A "cimitero vecchio" all'area C "cimitero nuovo".

2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, la traslazione potrà essere effettuata previa idonea sistemazione del feretro in cassone di avvolgimento in zinco, il cui costo è a carico dei famigliari.
3. In caso di traslazione, la concessione della nuova sepoltura, nel caso di cui al punto 1. del comma 1, è di durata pari agli anni che mancano ai 30 anni di sepoltura, rinnovabile per altri 15 anni; qualora il feretro da traslare sia già sepolto da più di 30 anni, la durata della nuova concessione sarà pari agli anni che mancano ai 45 anni di sepoltura, non rinnovabile; verrà pertanto redatto nuovo contratto di concessione ed il loculo precedente ritorna in possesso del Comune. La traslazione è subordinata al pagamento di un corrispettivo stabilito dalla Giunta Comunale, a titolo di rimborso spese per l'intervento operativo.

ART. 24 – ESTINZIONE DELLE CONCESSIONI E TRASFORMAZIONI CONCESSIONI PERENNI

1. Tutte le concessioni si estinguono ai sensi dell'art. 25, comma 3, del Regolamento Regionale della Lombardia n. 6/2004:
 - a) alla loro naturale scadenza, se non rinnovate;
 - b) con la soppressione del cimitero;
 - c) per revoca per motivi di interesse pubblico.
2. Nel caso di revoca a seguito del comma 1 lettera "b" o "c" del presente articolo, previo accertamento dei relativi presupposti, verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Al fine di ristabilire un corretto equilibrio nelle disponibilità dei vari cimiteri, il Comune promuove iniziative volte a favorire l'estinzione o la trasformazione delle concessioni a tempo indeterminato rilasciate entro la data di entrata in vigore del D.P.R. 803/75.
4. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il concessionario originario o il soggetto subentrato ai sensi dell'art. 30 o gli eredi diretti fino al terzo grado di uno dei sepolti nel caso non esistano contratti, di propria iniziativa o su invito dei servizi cimiteriali, può sottoscrivere una rinuncia irrevocabile alla concessione a tempo indeterminato di cui è titolare. In tal caso il Comune emetterà una concessione gratuita per l'uso di una celletta ossario per 45 anni sostenendone anche le spese derivanti dai lavori di estumulazione e riposizionamento dei resti. La concessione oggetto di rinuncia rientrerà quindi a pieno titolo nella disponibilità del Comune.
5. Con le medesime modalità e nei tempi previsti dal precedente comma, il concessionario originario o il soggetto subentrato ai sensi dell'art. 30 o gli eredi diretti fino al terzo grado di uno dei sepolti, nel caso non esistano contratti, di

propria iniziativa o su invito del servizio cimiteriale, richiede un mutamento di rapporto concessorio consistente nella rinuncia all'uso perpetuo della sepoltura a fronte dell'emanazione di un nuovo atto concessorio a tempo determinato di anni 99.

6. La nuova concessione è rilasciata per un numero di posti pari a quelli previsti nella concessione originaria purché le caratteristiche costruttive del sepolcro siano conformi a quanto definito dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia. In caso di difformità la nuova concessione potrà riguardare un numero di posti pari a quelli ottenibili in base alle disposizioni normative e regolamentari vigenti.
7. Qualora il concessionario originario o il soggetto subentrato ai sensi dell'art 30 o gli eredi diretti fino al terzo grado di uno dei sepolti, nel caso non esistano contratti non intenda utilizzare alcuno degli istituti di cui ai commi precedenti, la concessione rilasciata a tempo indeterminato, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/75, continua a mantenere i suoi effetti giuridici fino al raggiungimento dei 45 anni dall'ultima tumulazione di una delle salme presenti nel sepolcro. Successivamente a tale operazione la concessione è estinta.

ART. 25 – DECADENZA PER ABBANDONO

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture che risultino, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, e prima della scadenza della concessione, in stato di abbandono per la non esecuzione di opere indispensabili al buon mantenimento o per l'abbandono in stato gravemente indecoroso. Lo stato di abbandono potrà essere dichiarato anche per le concessioni per le quali non risulti essere in vita nessun erede legittimo del concessionario.
2. Rilevandosi lo stato di abbandono sarà notificata ai concessionari o loro eredi specifica diffida del Sindaco; se il concessionario non risulta reperibile sulla tomba sarà apposto un avviso e sarà inoltre affisso all'albo posto all'ingresso del cimitero, l'elenco delle sepolture per le quali si è iniziata la procedura di decadenza.
3. Decorsi senza esito 60 giorni dell'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, sarà dichiarata la decadenza con deliberazione della Giunta Comunale, che avrà efficacia dalla data di esecutività della deliberazione stessa. Da tale data il Comune rientrerà nella piena disponibilità della sepoltura. Pronunciata la decadenza, l'area e le costruzioni ivi esistenti passeranno, a tutti gli effetti, nella disponibilità del Comune, che provvederà alla rimozione delle salme e dei resti ivi sepolti.

ART. 26 – DECORAZIONI E ORNAMENTI

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sui loculi, cellette, tombe/cappelle di famiglia sono a carico del concessionario. Per quanto riguarda le tombe/cappelle di famiglia dovrà essere preventivamente chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

2. Le lampade votive dovranno consentire l'installazione di portalampade di dimensioni standard e lampadine a led di dimensioni standard.

CAPO VII - LOCULI, CELLETTE OSSARIO E URNE CINERARIE

ART. 27 – NORME PER LA CONCESSIONE DI LOCULI

1. La prenotazione non è consentita.
2. Nelle aree “C – cimitero nuovo” ed “E - isole” di cui al precedente articolo 11, i loculi sono assegnati seguendo l’ordine numerico e verticale delle file dall’alto verso basso della fila partendo:
 - a) per l’area “C – cimitero nuovo” dalla campata/area a sud-est proseguendo verso nord, per poi proseguire dalla campata/area di su-ovest proseguendo verso nord.
 - b) per l’area “E – isole” iniziando dapprima dal manufatto posto a sud-est, dalla sua campata/area posta a sud-est per poi proseguire in senso antiorarioTale regola sarà subordinata alla disponibilità nelle suddette aree di loculi resasi liberi a seguito di estumulazione, in tal caso si dovrà procedere all’occupazione di detti loculi prima di loculi mai occupati in precedenza, assegnando il primo loculo resasi libero a seguito di estumulazione partendo da lato sud-est e sempre dal più alto al più basso.
3. I loculi possono contenere un solo feretro. Nel medesimo loculo, con il feretro, è ammesso il collocamento di una o più cassetine con i resti o le ceneri di altra salma. In tal caso la durata della concessione rimane quella relativa alla sepoltura del feretro, e dovrà essere redatta un’appendice (oppure un addendum) al contratto principale in cui si specifichi la presenza di cassetine o urne cinerarie.
4. I loculi sono dati in concessione per la durata di 30 anni decorrenti dalla data della concessione.
5. Il diritto alla sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale il loculo viene concesso. I contratti di concessione dovranno riportare il nome della persona da tumulare.
6. Il diritto di sepoltura non può in nessun modo né per nessun titolo, anche gratuito, essere ceduto a terzi. La tumulazione di salme diverse da quella per le quali fu fatta la concessione determina la decadenza della concessione e l’obbligo di stipulare un nuovo contratto alle condizioni vigenti al momento. La compresenza di cassetine con resti cadaverici e/o di urne cinerarie è ammessa con i limiti e le specifiche del comma 3 del presente articolo
7. Alla scadenza della concessione il Comune provvederà ad informare gli eredi, nei modi previsti dall’articolo 20 del Regolamento Regionale 09/11/2044 n. 6:
8. Gli eredi potranno rinnovare la concessione del loculo per un periodo massimo di anni 15 mediante richiesta scritta, da farsi almeno un mese prima della scadenza. La mancata richiesta di rinnovo entro il termine prescritto costituirà una legale presunzione di abbandono ed Il Comune rientrerà nel pieno possesso di detti loculi disponendo per il trattamento per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

- 9.-L'affissione dell'avviso di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 20 del Regolamento Regionale 09/11/2044 n. 6 libera il Comune da qualsiasi onere di comunicazione diretta, non essendo tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare eventuali eredi dei concessionari.
10. Prima della scadenza, i loculi potranno essere retrocessi al Comune da parte del Concessionario. In mancanza del Concessionario la retrocessione potrà essere disposta da uno degli eredi che dichiara di agire anche in nome e per conto degli altri eredi sia del Concessionario che del defunto. La Giunta Comunale determinerà le quote da rimborsare in caso di retrocessione anticipata.

ART. 28 – CELLETTE OSSARIO, URNE CINERARIE

1. Le cellette ossario, raccolgono i resti dei cadaveri esumati/estumulati da qualsiasi sepoltura, in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto.
2. Ogni cassetta deve contenere i resti di una sola persona.
3. Le cellette cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadaveri cremati.
4. Una singola celletta, qualora le dimensioni lo consentano, può accogliere più cassette di raccolta mortali e/o urne cinerarie di persone che in vita erano legate da legami di parentela fino al quarto (4) grado o da affinità.
5. Le cellette ossario e le urne cinerarie sono assegnate seguendo l'ordine numerico e verticale delle file dall'alto verso il basso della fila

CAPO VIII - TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

ART. 29 – CONCESSIONE DI TOMBE/CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Le tombe/cappelle di famiglia possono essere concesse:
 - a) a una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti o comunità.
2. Il richiedente la concessione deve rivolgere istanza al Sindaco, in carta legale, con l'indicazione specifica degli estremi di identificazione della tomba o cappella di famiglia o dell'appezzamento di terreno.
3. Alla scadenza delle concessioni relative a tombe di famiglia, cappelle, gli eredi potranno richiedere la riconferma della concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo pagamento dell'importo della tariffa vigente all'atto del rinnovo della concessione.
4. La riconferma della concessione potrà essere chiesta da uno degli eredi del concessionario anche disgiuntamente dagli altri eventuali eredi. La riconferma non modifica il diritto di sepoltura discendente dall'atto di concessione originario.

ART. 30 – DIVISIONE E SUBENTRI NELLE TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi del presente regolamento, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone aventi diritto, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
3. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi del presente regolamento, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, che siano state lasciate disposizioni ad enti od istituti per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad

inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 32 – MANUTENZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI FAMIGLIA

1. Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad eseguire i restauri ed opere che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni od indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, ad eliminare eventuali infrazioni connesse. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle tumulazioni, nonché la rimozione delle opere pericolanti, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute.
2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria alle tombe di famiglia o cappelle che comportino interventi alla muratura, intonaco, rivestimento, impermeabilizzazione, serramenti e vetrate, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione comunale e subordinate al versamento della cauzione.

CAPO IX - CREMAZIONI

ART. 33 – AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.
2. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso:
 - a) disposizione testamentaria del defunto dalla quale risulti la chiara volontà di essere cremato;
 - b) iscrizione certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
 - c) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà espressa di cremare il cadavere deve risultare da processo verbale nel quale il coniuge o in difetto i parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
3. Alla domanda di autorizzazione alla cremazione vanno allegati: il certificato del medico curante o necroscopo da cui risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato (modulo per accertamento di morte Regione Lombardia) e l'eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. Per gli stranieri: la dichiarazione della loro Autorità attestante le norme applicabili e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

ART. 34 – URNE CINERARIE

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente e riportare all'esterno indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita celletta, oppure in un loculo solo se quest'ultimo è già occupato da un

feretro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

ART. 34bis – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione alle condizioni di cui all'art. 32 comma 1 lett. a) e c) del presente regolamento con indicazione della volontà di affidamento delle ceneri.
2. L'autorizzazione e la dichiarazione di conservazione delle ceneri dovranno riportare:
 - a) generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b) il luogo di conservazione (l'urna deve essere contenuta in un luogo che abbia una destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna stessa);
 - c) che l'affidatario deve custodire diligentemente l'urna garantendola contro ogni profanazione;
 - d) che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - e) che sono vietate manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f) che, in caso di cambio di luogo di conservazione dell'urna, deve darsi comunicazione al Comune entro 30 giorni;
 - g) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - h) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Comune di decesso, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo viene conservato dal Responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate).

ART. 34ter – DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso secondo la volontà del defunto espressa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) numeri 1 e 2 della legge n. 130 del 2001.

2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento.
4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui all'art. 3 lett. c) della legge n. 130/2001, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

CAPO X - ESUMAZIONE ,ESTUMULAZIONE

ART. 35 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le fosse liberate dei resti del feretro si utilizzano per la sepoltura dei resti mortali incomposti. Esse vengono regolate dal Sindaco e si eseguono, possibilmente, nelle prime ore del mattino o nelle ore in cui il cimitero è chiuso.
2. Le salme tumulate in loculo si possono estumulare in via ordinaria alla scadenza della concessione o per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno venti anni dalla precedente tumulazione.
3. Alle estumulazioni vengono applicate le procedure e le modalità indicate dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 e l'art. 20 del Regolamento Regionale n. 06/2004.
4. Non sono permesse le estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme, salvo il caso in cui questa sia disposta dall'Autorità Giudiziaria.
5. Le estumulazioni e le esumazioni ordinarie richieste da privati, prima della scadenza della concessione, sono sottoposte al pagamento dei diritti stabiliti in tariffa.

ART. 36 – ESUMAZIONI – ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE

1. Le salme possono essere esumate / estumulate prima del prescritto termine per:
 - ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia;
 - per trasportarle in altre sepolture;
 - per cremarle.
2. Le esumazioni / estumulazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del personale cimiteriale. Per tali operazioni può essere richiesta la presenza del personale dell'A.T.S. qualora sia necessaria l'adozione di particolari precauzioni igienico-sanitarie.
3. Per le esumazioni/ estumulazioni straordinarie richieste da privati, saranno versati gli importi previsti in tariffa e i diritti di assistenza fissata dall'autorità comunale.
4. Salvi i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni / estumulazioni straordinarie:
 - a) preferibilmente nei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre
 - b) quando trattasi della salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiara che essa può esser eseguita senza alcun pericolo per la pubblica salute.

ART. 37 – TRATTAMENTO RESTI MORTALI DA ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE

1. Il trattamento ordinario dei resti mortali è la collocazione in ossario comune, fatto salvo diversa disposizione degli eredi come previsto nei commi seguenti. In caso di non completa scheletrizzazione il trattamento ordinario è la cremazione con collocazione delle ceneri in ossario/cinerario comune, vista la mancanza di spazi per la tumulazione dei resti non scheletrizzati.
2. Allo scadere di concessioni a tempo determinato dovrà essere presentata, da parte del concessionario o degli eredi dello stesso, una domanda di collocazione dei resti mortali, o del trattamento a cui dovranno essere sottoposti gli stessi. La mancata presentazione della domanda nei termini previsti verrà intesa quale “mancato interesse” e conseguente assenso al trattamento previsto in via generale dal comune, ivi compresa la cremazione.
3. I resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazioni da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione devono essere raccolti ~~sono raccoglibili~~ in cassette di zinco, previa domanda degli aventi diritto.
4. Qualora gli eredi dispongano per la tumulazione dei resti si provvederà al rilascio di nuova concessione e il pagamento della relativa tariffa.

ART. 38 – RINVENIMENTO DI MATERIALI E INTEGRITA' DEI RESTI

1. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parti di salme, di indumenti o di oggetti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.
2. I familiari, i quali ritengano che le salme da esumare abbiano oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso agli uffici comunali prima dell'esumazione ed intervenire, anche per interposta persona, all'esumazione stessa.
3. Gli oggetti di valore o di particolare interesse, che fossero rinvenuti nelle esumazioni saranno comunque accantonati a cura dell'economista e rimarranno a disposizione dei legittimi proprietari per un anno.
4. E' assolutamente vietato al personale del cimitero di appropriarsi di oggetti rinvenuti o comunque appartenenti alle tombe.

CAPO XI - POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 39 – ORARIO

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario deliberato dalla Giunta Comunale ed affisso all'ingresso.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'Area Tecnica, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 40 – DIVIETO DI INGRESSO

1. E' vietato l'ingresso:
 - ai minori di anni 10, non accompagnati da persone adulte;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o sconveniente;
 - alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco.
 - a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali (salvo cani guida per non vedenti);

ART. 41 – RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generali, della Chiesa cattolica e degli altri culti non in contrasto con l'ordinamento giuridico dello stato. Le celebrazioni che possono dar luogo a rilevante partecipazione di pubblico, devono essere preannunciate al Sindaco almeno tre giorni prima.

ART. 41bis – DIVIETO ALL'ESECUZIONE DI OPERAZIONI CIMITERIALI

1. L'esecuzione di operazioni di tumulazioni di ceneri e l'esecuzione di estumulazioni non è consentita nei giorni festivi e prefestivi.
2. L'esecuzione di tumulazioni ed inumazioni non è consentita:
 - il giorno di Natale;
 - il giorno di Pasqua;
 - il giorno 15 del mese di agosto;
 - il giorno 1 del mese di novembre;
 - il giorno 1 ed il giorno 6 del mese di gennaio.

ART. 42 – COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO NEL CIMITERO

1. All'interno del cimitero è vietato:
 - a) consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre armi da caccia, cani ed altri animali, cose irriverenti, introdurre ceste od involti, salvo quelli che contengono oggetti o ricordi autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
 - e) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedersi sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, ed in specie fare loro offerta di servizi, oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e le imprese che svolgono attività nel cimitero medesimo
 - g) prendere fotografie di cortei, di operazioni funebri, di opere funerarie, senza autorizzazione del Sindaco e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina, fare questue;
 - m) assistere alle esumazioni/estumulazioni di feretri di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per comprovati motivi di salute il custode può permettere l'ingresso con motocarrozze.
3. Le imprese che eseguono lavori autorizzati all'interno del cimitero, devono chiedere, all'Ufficio Tecnico comunale, il permesso per poter circolare all'interno del cimitero stesso con propri mezzi. L'autorizzazione dovrà contenere, oltre all'indicazione della ditta, il numero di targa del veicolo, il tipo e la marca, nonché le generalità dell'autista. L'ingresso di tali veicoli è in ogni caso vietato fuori dell'orario di lavoro.
4. I divieti predetti, per quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

CAPO XII - PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 43 – COMPETENZE

1. Il cimitero ed i servizi relativi sono attribuiti alla competenza dell'Ufficio Tecnico Comunale che promuove ogni provvedimento amministrativo in materia, salva la concorrenza delle competenze di cui al comma seguente.
2. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia di vigilanza per i lavori di carattere edilizio: l'Ufficio Tecnico comunale; per la pulizia interna e vigilanza generale: il custode necroforo e i vigili urbani.
3. Il numero del personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri ed il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati dal Regolamento Organico del personale dipendente.

ART. 44 – CUSTODE DEL CIMITERO

1. I compiti del custode necroforo sono:
 - a) curare l'ammissione delle salme al cimitero;
 - b) tenere aggiornati i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285 del 1990 e l'art. 5 del Regolamento Regionale n. 06/2004;
 - c) scavare le fosse per le inumazioni;
 - d) svolgere le operazioni di seppellimento e di esumazione ed estumulazione e tutte le altre operazioni che si svolgono nel cimitero, curando che siano autorizzate e che si compiano secondo le norme vigenti;
 - e) curare la manutenzione e l'ordine all'interno del cimitero;
 - f) tenere le chiavi dei cancelli e curare l'apertura e la chiusura del cimitero secondo l'orario stabilito dalla Giunta Comunale;
 - g) sorvegliare affinché siano rispettate le norme di polizia interna del cimitero, e riferire tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente all'ufficio competente di cui all'articolo precedente;
 - h) curare la formazione e manutenzione di aiuole, tappeti erbosi, piante, siepi, non appartenenti a sepolture private nonché la manutenzione dei viali e delle opere e servizi generali del cimitero;
 - i) realizzare la muratura di chiusura dei loculi, cellette ossario o cinerarie dei privati concessionari, compreso i loculi in tombe e Cappelle di famiglia, immediatamente dopo lo svolgimento dei funerali.
 - j) curare le tombe o sepolture abbandonate, in modo da garantire la dignità e il decoro.
2. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
3. Al personale del cimitero e servizi funebri è fatto divieto:
 - di assumere incarichi di qualsiasi sorta di natura privata nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito;
 - di accettare e chiedere mance;

- di asportare oggetti o materiali di qualunque tipo e specie.

ART. 45 – AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI A DITTA ESTERNA

1. Qualora l'Amministrazione comunale intenda affidare la gestione dei servizi cimiteriali a ditta esterna, il personale addetto dovrà osservare quanto prescritto agli artt. 43 e 44 del presente regolamento.
2. La ditta appaltatrice sarà responsabile in solido per eventuali danni arrecati o trasgressioni imputabili al personale.

CAPO XIII - ATTIVITA' FUNEBRE

ART. 46 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' FUNEBRE

1. L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche di cui all'art. 8 comma 2 della Legge Regionale n. 22/2003.
2. Il Comune ove hanno sede commerciale i soggetti di cui sopra rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. Tale autorizzazione, comprensiva delle autorizzazioni previste della normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari, abilita anche allo svolgimento del servizio di trasporto funebre.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinata alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 32 del Regolamento Regionale n. 06 del 09 novembre 2004.

ART. 47 – IMPRESE DI SERVIZI FUNEBRI

1. L'attività funebre è il servizio che comprende ed assicura le seguenti prestazioni:
 - disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
 - vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
 - trasporto di cadavere, inteso come trasferimento del cadavere dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
2. Dette imprese possono prestare collaborazione con il personale addetto alle operazioni di sepoltura al fine di garantire il regolare svolgimento delle stesse dietro specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.

ART. 48 – DIVIETI GENERALI

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.
2. E' fatto divieto alle imprese di servizi funebri:
 - a) di proporre servizi in modo molesto o inopportuno o mediante dipendenti da enti od organizzazioni che per la loro attività specifica sono in grado di fornire interessate segnalazioni;
 - b) di offrire negli uffici comunali, a domicilio, propri servizi senza specifica richiesta dei familiari dei defunti;
 - c) di sospendere un servizio assunto e già predisposto;
 - d) di esporre feretri alla vista del pubblico, nelle vetrine fronteggianti vie, piazze, corsi, dove sono gli uffici ed i depositi delle predette ditte.
3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:
 - gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-sanitarie;

- effettuare denuncia della causa di morte (scheda Istat) o accertamento di morte;
 - gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione.
4. I titolari ed i dipendenti delle imprese di servizi funebri possono trattenersi negli uffici e locali del Comune il solo tempo necessario per esplicare gli incarichi già loro demandati dai clienti.

CAPO XIV - LAVORI DI PRIVATI E DELLE IMPRESE NEL CIMITERO

ART. 49 – APPOSIZIONE DI LAPIDI – COSTRUZIONI – ORNAMENTI

1. Per l'esecuzione di lavori nel cimitero, sia per apposizione o costruzioni di lapidi, tombe, sepolcri, ecc. ovvero restauri, riparazioni, si deve ottenere l'autorizzazione del Sindaco o del Funzionario Responsabile del U.T.C..
2. La costruzione di tombe, di monumenti funebri, di sepolture private, debbono ottenere l'autorizzazione in conformità alle prescrizioni del Piano Regolatore Cimiteriale. L'orario di lavoro è fissato dal Sindaco. E' in ogni caso vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche da riconoscere da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati dal Comune.
4. Nei cinque giorni precedenti la festività del 1° novembre e in quelli immediatamente successivi è vietata la posa in opera di materiali o lapidi; in tale periodo si dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.
5. I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da giardinieri o da personale di loro fiducia i lavori di ornamento e manutenzione dei tumuli e sepolture di loro spettanza osservando le norme prescritte dal Regolamento edilizio o dal P.R. Cimiteriale.
6. L'entrata e l'uscita del personale di cui sopra sarà annotata in apposito registro posto all'ingresso del cimitero a cura degli stessi e con controllo del personale comunale.

Art. 50 - INSTALLAZIONE DI LAPIDI FRONTEGGIANTI I LOCULI GLI OSSARI E COPRITOMBA

1. Le lapidi che fronteggiano i loculi dovranno avere dimensioni standard e le caratteristiche cromatiche identiche alle esistenti (marmo di Botticino classico).
2. I concessionari o i loro aventi causa non possono modificarle in alcun modo.
3. Le lapidi devono essere apposte su di un solo loculo e mai congiungerne due.
4. Le finiture ornamentali delle lapidi devono avere le seguenti caratteristiche:
 - epigrafi incise nel marmo;
 - accessori quali cornici porta-fotografia, portalamпада e portafiori recisi nello stesso marmo della lapide o in bronzo od ottone.
5. La disposizione e l'ingombro degli accessori devono essere conformi allo schema seguente:
 - a. fotografia in alto;

- b. vaso portafiori recisi in basso a destra, sporgenza massima cm 15;
- c. portalampada in basso a sinistra sporgenza massima cm 15;
- d. incisione bassorilievo nel marmo

5bis. Le lampade votive dovranno consentire l'installazione di portalampade di dimensioni standard e lampadine a led di dimensioni standard.

6. La disposizione e l'ingombro sopra riportati valgono anche per gli ossari-cellette cinerarie ridotte del 40%;

7. Le fosse di inumazione devono essere delimitate con cordolo in pietra o in marmo bianco, su tutto il perimetro della sepoltura, con le seguenti caratteristiche:

- a) lunghezza mt . 1,60
- b) larghezza mt. 0,80
- c) altezza cordolo fuori terra mt. 0,15
- d) altezza massima cippo, croce, o lapide mt. 1,00

La struttura interrata di sostegno non deve sporgere dal terreno.

8. Il Comune può, in ogni momento, accertare l'irregolarità di quanto posato rispetto a quanto previsto nel presente articolo ed ordinarne quindi la rimozione

9. E' fatto divieto di posare vasi o cesti di fiori a terra nei vialetti di transito.

CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI

ART. 51 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, dopo l'approvazione da parte degli organi preposti.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni contenute negli altri atti in materia, anteriori al presente.
3. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, il D.P.R. 396 del 03/11/2000, la Legge Regionale n. 22/2003, il Regolamento Regionale n. 06/2004 nonché dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità e dal Regolamento Edilizio.